



# COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO

Prov. di Frosinone

Email: [info@pec.comune.villasantostefano.fr.it](mailto:info@pec.comune.villasantostefano.fr.it) [segreteria@comune.villasantostefano.fr.it](mailto:segreteria@comune.villasantostefano.fr.it)

## UFFICIO SEGRETERIA

Prot.n. 1658

### ORDINANZA N. 6 DEL 04-04-2020

Oggetto:	ULTERIORE ORDINANZA DI EMERGENZA SANITARIA IN MATERIA DI SERVIZI COMUNALI.
----------	--

L'anno duemilaventi addì 4 del mese di aprile,

### IL SINDACO

#### Visti:

- l'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, che così recita: *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”*;
- il D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone il capoverso del comma 6 dell'art. 1, secondo cui le pubbliche amministrazioni *“individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;
- il D.L. 2 marzo 2020 n. 9, che all'art. 19, rubricato *“Misure urgenti in materia di pubblico impiego”*, che nel comma 3 così dispone: *“Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge. L'Amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.”*;
- il D.L. 17 marzo 2020 n. 18, che all'art. 87, commi da 1 a 3, così dispone:  
*“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,](#)*

*che, conseguentemente:*

a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;

b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli [articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81](#).

2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'[articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81](#) non trova applicazione.

3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è computabile nel limite di cui all'[articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.](#)”;

- il D.P.C.M. del 22 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone l'art. 1, comma 1, lett. A): “Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18.”;
- il D.P.C.M. del 1 Aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 Aprile 2020, qui integralmente richiamato, con speciale attenzione a quanto dispone l'art. 1, comma 1, lett. A): “Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18”;

**Richiamata** la propria Ordinanza n. 5 del 23 marzo 2020: emergenza sanitaria finalizzata a individuare i servizi comunali “indifferibili da rendere in presenza” dei dipendenti comunali fino alla data del 03 aprile 2020;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e comunale;

**Ritenuto** necessario prorogare la durata della precedente Ordinanza n. 5 del 23 marzo 2020, per limitare al massimo le presenze all'interno degli uffici comunali;

### **ORDINA**

che, fino alla data del 13 aprile 2020 prevista dal sopra citato D.P.C.M. del 2 Aprile 2020 e salvo ulteriore proroga:

- a) le attività della polizia locale, della protezione civile, dei servizi cimiteriali e della polizia mortuaria, nonché quelle connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi pubblici e della raccolta rifiuti siano svolte a pieno regime secondo l'ordinario orario di lavoro, attivando all'occorrenza l'istituto della reperibilità;
- b) tutte le “attività indifferibili da rendere in presenza” di cui alla precedente Ordinanza n. 64 del 12 marzo 2020, lett. a), siano svolte con l'adozione da parte dei dipendenti di tutti gli ausili finora raccomandati e con ogni supplemento di attenzione possibile a tutela della propria ed altrui salute, agendo in ogni modo per limitare gli spostamenti dei cittadini ed i contatti interpersonali;
- c) i Responsabili dei Servizi e, per le attività della segreteria comunale collegate all'emergenza sanitaria in corso, il Segretario Generale individueranno almeno un dipendente che a turno presenzi in ufficio alle attività indifferibili più sopra indicate;
- d) è prorogata l'efficacia dei progetti di “lavoro agile” a domicilio attualmente in corso;
- e) tutti gli altri dipendenti, ad esclusione di quelli che stanno effettuando progetti di “lavoro agile” a domicilio, sono comandati in disponibilità presso il proprio domicilio e, durante l'orario di lavoro, dovranno essere reperibili al fine di essere richiamati per ogni necessità, presentandosi sul luogo di lavoro entro 45 minuti dalla chiamata. Detto comando in disponibilità emergenziale, come disposto dall'art. 19 del D.L. n. 9/2020 e dall'art. 87, comma 3, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, **costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge**. Rimane inteso che l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa e che ogni abuso sarà perseguito a norma di legge;
- f) i dipendenti in servizio continuino a rilevare le presenze con le consuete modalità; i debiti orari che eventualmente si matureranno in virtù del presente provvedimento

saranno regolati con opportune disposizioni alla fine dell'emergenza sanitaria in corso;

Il presente provvedimento potrà essere revocato o prorogato in caso di ulteriori provvedimenti da parte del Governo nazionale o regionale. Sono fatte salve le ordinarie forme di ricorso.

Copia della presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio on-line e trasmessa alla Regione Lazio, alla Prefettura U.T.G. di Frosinone ed alla Protezione Civile.

Copia della medesima è, altresì, per competenza e osservanza trasmessa al Segretario Generale e a tutti i Responsabili dei Servizi per i seguiti di competenza e per la trasmissione o comunicazione, unitamente alle proprie eventuali disposizioni, al personale interessato, in riferimento alle specifiche competenze di gestione di cui agli artt. 107 e 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000.

Villa S. Stefano, 04-04-2020

**II SINDACO**

F.to Iorio Giovanni

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93